

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 12 novembre 2024, n. 700

[ID VIP 11302] - Parco eolico denominato "EOS SERRA 2", costituito da 18 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6 MW, per una potenza complessiva di 108 MW, da realizzarsi nel Comune di Serracapriola (FG), e delle relative opere di connessione alla RTN ricadenti anche nel Comune di Rotello (CB).

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: EOS SERRA 2 S.R.L.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)";
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;

- di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalita' di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 115478 del 24.06.2024, acquisita in pari data al prot. n. 313660 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 323441 del 27.06.2024 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi, allegati alla presente determinazione, relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 397774 del 05.08.2024, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Foggia, ha espresso le osservazioni ivi indicate;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 11302, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco eolico denominato "EOS SERRA 2", costituito da 18 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6 MW, per una potenza complessiva di 108 MW, da realizzarsi nel Comune di Serracapriola (FG), e delle relative opere di connessione alla RTN ricadenti anche nel Comune di Rotello (CB), in oggetto epigrafato, proposto dalla società "EOS SERRA 2" S.r.l., tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di precisare, altresì, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all'adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblcita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Scheda Istruttoria ID_VIP 11302.pdf - 0b4596cc098c3b3f2f315a9e7e1b0ccb2c3ad25276b385e7b4078b9101755d8c

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti PNRR
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto
ID_VIP 11302

Tipologia di progetto	Impianto Eolico Onshore "Eos Serra 2" con Opere di Connessione alla RTN
Potenza	108 MW (18 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6 MW)
Ubicazione	Impianto Eolico: Comune di Serracapriola (FG) Opere di Connessione alla RTN: Comune di Serracapriola (FG) e Comune di Rotello (CB)
Proponente	Eos Serra 2 S.r.l.

La presente relazione si riferisce al progetto definitivo di un impianto per produzione di energia elettrica da fonte eolica, denominato "Eos Serra 2", costituito da n. **18 aerogeneratori di potenza nominale di 6 MW**, per una potenza complessiva dell'impianto di **108 MW** e delle relative opere di connessione con la RTN.

Il progetto verrà realizzato in agro di **Serracapriola (FG)**, in località "**Boccardo, Colle S. Angelo, Pozzo Murato, Ciavatta, Maddalena, Mezzana e Pezza Canello**" e con opere di connessione ricadenti nel comune di Rotello (CB).

L'impianto sarà collegato in antenna a 150 kV su nuova Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione della RTN da inserire in entra-esce alla linea 380 kV "San Severo 380 – Rotello 380".



Figura 1 – Ortofoto generale di progetto

L'impianto eolico ricade interamente nell'Ambito Paesaggistico dei "**Monti Dauni**", mentre la Figura Paesaggistica è quella de "**La bassa valle del Fortore**".

Il progetto ricade **interamente in area Zona E2 – Agricola** come si evince dall'elaborato grafico di seguito rappresentato:




Figura 1 – PUG Serracapriola: Zona Agricola E2

A seguire si rappresentano le coordinate geografiche degli aerogeneratori, nel sistema di riferimento UTM WGS 84 - FUSO 33N; si riportano, inoltre, i Comuni, i Fogli e le Particelle catastali su cui sono ubicate le torri eoliche.

WTG	COORDINATE UTM WGS84		COMUNE	FOGLIO	PARTICELLA
B1	510864.44	4623621.84	Serracapriola	53	45
B2	511845.84	4623311.17	Serracapriola	56	190
B3	512841.45	4623544.56	Serracapriola	58	121
B4	514029.80	4623854.36	Serracapriola	59	44
B5	514878.33	4624001.95	Serracapriola	60	77
B6	515832.49	4624035.85	Serracapriola	51	212
B7	512362.40	4624257.42	Serracapriola	56	54
B8	511386.07	4624425.92	Serracapriola	54	68
B9	511962.13	4625475.47	Serracapriola	47	48
B10	513084.45	4625436.42	Serracapriola	47	104
B11	514110.28	4625410.07	Serracapriola	49	101
B12	515091.15	4625196.67	Serracapriola	49	92
B13	514064.04	4626250.00	Serracapriola	48	142
B14	515783.26	4626715.02	Serracapriola	40	375
B15	517897.07	4626322.93	Serracapriola	40	274
B16	517215.09	4626734.41	Serracapriola	40	231
B17	516441.23	4627199.70	Serracapriola	40	385 - 382
B18	515076.33	4628216.61	Serracapriola	39	124

Tabella 1 – Coordinate geografiche e catastali degli aerogeneratori

IDONEITA' DELL'AREA

Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.lgs. n.199/2021

L'area dell'impianto **NON RIENTRA** nelle casistiche di cui all'art. 20, co.8, D. Lgs.199/2021, in quanto:

- **Let. a)** – Nell'area in esame **non** sono presenti impianti che utilizzano già la stessa fonte energetica;
- **Let. b)** – L'opera di intervento **non** ricade in un sito oggetto di bonifica;
- **Let. c)** – Il territorio previsto per il progetto **non** si sovrappone, né completamente né in parte, a cave o miniere dismesse, non riqualificate, abbandonate o in stato di degrado ambientale;

- **Let. c bis)** – Il sito previsto per il progetto **non** è situato su terreni o strutture che rientrano nelle proprietà di Ferrovie dello Stato Italiane, enti responsabili di infrastrutture ferroviarie, o entità che detengono concessioni autostradali;
- **Let. c bis 1)** – Il sito designato per il progetto **non** si trova all'interno delle aree e delle strutture gestite dalle autorità aeroportuali, comprese quelle situate nei confini degli aeroporti situati sulle isole minori, come specificato nell'allegato 1 del decreto emanato dal Ministro dello sviluppo economico in data 14 febbraio 2017, a condizione che siano effettuate le opportune verifiche tecniche da parte dell'ENAC;
- **Let. c ter)** – Il progetto **non** riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico né di un impianto a biomassa;

Poiché l'area di progetto non rientra nelle casistiche precedentemente analizzate, si procederà con la verifica di idoneità secondo l'articolo c-quater.

- **Let. c quater):**
 - L'area di progetto **non** è ricompresa nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, incluse le zone gravate da usi civici.
 - L'area di progetto **è ricompresa** nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art.136 e del D.lgs. n. 152/2006.

Si evidenziano interferenze nell'area vasta di 3 Km con la rete dei tratturi e precisamente:

N. riferimento	Qualifica	Denominazione	Classifica	Comune	Classe
1	Regio Tratturo	Regio Tratturo Aquila-Foggia	Reintegrato	Serracapriola	A
1	Regio Tratturo	Regio Tratturo Aquila-Foggia	Reintegrato	San Paolo di Civitate	A
9	Regio Tratturo	Regio Tratturo Ururi-Serracapriola	Reintegrato	Serracapriola	A

Tabella 2 – Classificazione del quadro d'assetto dei tratturi




Figura 2 – Interferenze dell'area buffer di 3 Km con la Rete dei Tratturi tutelati dal Codice 42/2004

L'area di progetto, pertanto, non ricade tra quelle classificate come idonee ai sensi dell'art. 20 comma 8 lett. c-quater del D. lgs. 199/2021.

NON IDONEITA' DELL'AREA

Verifiche ai sensi del RR 24/2010 – Aree non Idonee

L'area dell'impianto proposto **RICADE** tra quelle indicate come *non idonee* ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010.

Aree non idonee all'installazione di FER ai sensi delle Linee Guida, art.17 e allegato 3, lettera F	Status dell'area in esame
Aree Naturali Protette Nazionali (con buffer 200 m)	Non presente
Aree Naturali Protette Regionali (con buffer 200 m)	Non presente
Zone Umide Ramsar	Non presente
Zone SIC (con buffer 200 m)	Non presente
Zone ZPS (con buffer 200 m)	<u>Non presente</u> <ul style="list-style-type: none"> IT9110002 – Valle Fortore – Lago di Occhito (ZSC) distante 300m IT7222266 – Boschi tra Fiume Saccione e Torrente Toma (ZSC) distante 3km
Zone IBA (con buffer 5.000 m)	<u>Non presente</u> <ul style="list-style-type: none"> IBA 126 Monti della Daunia – distante 3,5km
Altre aree ai fini della conservazione della biodiversità:	Non presente
Siti UNESCO	Non presente
Beni Culturali +100m (parte II D. Lgs.42/2004) (vincolo L.1089/1939)	Non presente
Immobili e aree dichiarate di notevole interesse pubblico (art. 136 D. Lgs.42/2004) (vincolo L.1947/1939)	Non presente
Aree tutelate per legge (art. D.lgs.42/2004)	Non presente
Aree a pericolosità idraulica	Non presente
Aree a pericolosità geomorfologica	Non presente
Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio	Non presente
Area edificabile urbana	Non presente
Segnalazione carta dei beni (con buffer 100m)	Non presente
Coni visuali	<u>Presente</u> n. 7 aerogeneratori (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8) ricadono nella parte marginale del cono di visuale dei 10km che ha come centro il Castello di Dragonara.
Interazioni con P/P - I Paduli	Non presente
Grotte (con buffer 100m)	Non presente
Lame e gravine	Non presente
Versanti	Non presente
Aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità	Non verificabile

Tabella 3 – Applicazione dei criteri di pianificazione definiti dal RR n.24/2010



Figura 3 – Stralcio delle Aree non Idonee DGR 2122

In ottemperanza all'**Allegato 2 del Regolamento Regionale 24/2010**, che comprende la classificazione delle tipologie di impianti per l'individuazione dell'inidoneità (tratta dalla Tabella 1 del Decreto del 10 settembre 2010), l'intervento è classificato come **un parco eolico, specificamente** nella categoria **E.4 d** la cui $P_{TOT} > 1.000 \text{ kW}$.

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO

Riguardo all'adeguata integrazione dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, come specificato al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, viene presentata un'analisi sui seguenti criteri, ritenuti fattori chiave per un giudizio favorevole sui progetti.

Punto 16.1:

- a) L'analisi dei documenti forniti non mostra una chiara adesione della società **Eos Serra 2 S.r.l.** agli standard internazionali ISO 9001 relativi ai sistemi di gestione della qualità e ISO 14001 per i sistemi di gestione ambientale.
- b) Il progetto è tra quelli ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata "Nuovi impianti per la produzione di energia e vettori energetici da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonché ammodernamento, integrali ricostruzioni, riconversione e incremento della capacità esistente, relativamente a generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti" ed anche nella tipologia elencata nell'Allegato II oppure nell'Allegato II-bis, sopra dichiarata.
- c) **Non è documentata** l'adozione di criteri progettuali finalizzati a minimizzare il consumo del territorio e a sfruttare al meglio le risorse energetiche disponibili.
- d) Il progetto **non prevede** il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche.
- e) Il progetto in esame **non soddisfa** il requisito di una progettazione che tenga conto delle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento.
- f) Il progetto **non** riguarda la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi.
- g) **È assente** il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future;
- h) Si evidenzia che tale aspetto non risulta pertinente all'impianto oggetto di valutazione.

Punto 16.2:

Il progetto soddisfa in parte i requisiti menzionati precedentemente, i quali complessivamente contribuirebbero a promuovere le politiche della regione e dell'amministrazione centrale.

Punto 16.3:

Gli aerogeneratori di progetto avranno un'altezza massima totale H_t (al tip della pala) pari a 200 m ($H_t = H + D/2 = 119 \text{ m} + (162 \text{ m} / 2) = 200 \text{ m}$).

Impatto sul paesaggio (raccomandate)¶

Al fine di ridurre l'impatto visivo sull'ambiente in cui si colloca l'impianto, le linee guida definiscono:

- *Rispetto dei caratteri geomorfologici e dei profili orografici;*
- Il documento evidenzia una conformità generale con la geomorfologia locale, caratterizzata da colline ondulate che scendono gradualmente verso la costa, contribuendo a ridurre l'impatto visivo. Tuttavia, sarebbe utile una trattazione più approfondita di questo aspetto per una valutazione completa.
- *Trattamento delle superfici delle strade di collegamento con materiali locali evitando l'asfalto;*
La proposta progettuale prevede l'uso di strade di accesso pavimentate con ghiaia (Mac Adam), in linea con i materiali locali, per evitare dissonanze visive. Il requisito è rispettato.
- *Interramento dei cavidotti;*
È pianificato l'interramento di tutti i cavidotti, inclusi quelli ad alta e media tensione, per ridurre l'impatto visivo e mantenere la fruibilità dei terreni agricoli. Il requisito è rispettato.
- *Distanza minima tra parchi eolici di 50 volte l'altezza massima della turbina più vicina (per evitare l'effetto selva);*
Non sono specificati dettagli sulle distanze minime richieste tra parchi eolici o aerogeneratori.
- *Distanza minima tra aerogeneratori di 5-7 volte il diametro dell'aerogeneratore in direzione del vento prevalente e 3-5 in direzione perpendicolare;*
Il proponente non ha fornito un'analisi che consenta di verificare il rispetto di questo requisito, rendendolo non verificabile.
- *Scelte cromatiche adatte al luogo e vernici antiriflettenti;*
Gli aerogeneratori saranno dipinti con colori neutri, in particolare in tonalità di grigio chiaro, e verranno utilizzate vernici non riflettenti. Questo intervento mira a ridurre l'impatto visivo sul paesaggio e minimizzare il disturbo per l'avifauna, in quanto la scelta cromatica può aiutare a diminuire l'effetto di "motion smear" per gli uccelli in volo nelle vicinanze.
- *Privilegiare l'inserimento in paesaggi già compromessi ad es. di tipo industriale, quando si opera in contesti urbanizzati.*
Il requisito non è soddisfatto.

Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

Al fine di ridurre l'impatto degli impianti eolici sulla vegetazione, sugli ecosistemi e sulla flora, le linee guida definiscono di:

- *Minimizzare le modifiche dell'habitat sia in fase di cantiere che durante l'esercizio;*
Il progetto è localizzato su terreni coltivati che non interessano habitat di particolare pregio o prioritari, minimizzando così l'impatto sull'habitat locale durante le fasi di costruzione e operatività.
- *Contenere i tempi di costruzione per ridurre l'impatto sull'ambiente;*
Il proponente si impegna a ridurre al minimo i tempi di costruzione, come indicato nel cronoprogramma allegato alla relazione tecnica del progetto, per limitare l'impatto sull'ambiente.
- *Ridurre l'uso delle nuove strade realizzate per gli impianti, riservandole esclusivamente alle attività di manutenzione e chiudendole al pubblico;*
Il progetto riutilizzerà prevalentemente le strade sterrate esistenti, e le nuove saranno riservate alla manutenzione, mentre gli accessi saranno limitati per garantire la sicurezza e l'accettazione del progetto da parte della comunità locale.
- *Utilizzare aerogeneratori con torri tubolari, bassa velocità di rotazione delle pale e privi di tiranti;*
Gli aerogeneratori sono progettati con torri tubolari e senza tiranti e con basse velocità di rotazione, riducendo l'impatto visivo e il rischio per l'avifauna.

- *Ripristinare la vegetazione eliminata durante la fase di cantiere e restituire le aree non più necessarie alle condizioni iniziali. In caso di impossibilità, avviare un piano di recupero ambientale;*
È previsto il ripristino della vegetazione eliminata e la restituzione delle aree non necessarie all'esercizio alle condizioni originarie. Dove non possibile, verrà avviato un piano di recupero ambientale per favorire la ripresa della vegetazione autoctona.
- *Applicare accorgimenti nella colorazione delle pale per aumentare la percezione del rischio da parte dell'avifauna;*
La colorazione delle pale include segnali visivi per migliorare la percezione del rischio da parte dell'avifauna, riducendo l'effetto di "motion smear" e migliorando la sicurezza per il volo a bassa quota.
- *Inserire eventuali interruttori e trasformatori all'interno della cabina;*
Le apparecchiature necessarie saranno posizionate all'interno delle torri degli aerogeneratori, evitando strutture esterne e minimizzando l'impatto ambientale.
- *Interrare o isolare le linee elettriche a bassa e media tensione. Per quelle ad alta tensione, prevedere spirali o sfere colorate;*
Tutte le linee, comprese quelle ad alta tensione, saranno interrare per minimizzare l'impatto visivo. Dove necessario, saranno previste spirali o sfere colorate per segnalare le linee.
- *Adottare tutti gli accorgimenti tecnici possibili durante la fase di cantiere per ridurre al minimo la dispersione di polveri nel sito e nelle aree circostanti.*
Durante i lavori, verranno attuate misure per minimizzare la dispersione delle polveri, come l'umidificazione delle piste e il controllo della velocità dei veicoli, per proteggere l'ambiente circostante.

Impatti delle sorgenti sonore e interferenza elettromagnetica

Al fine di ridurre l'impatto dovuto al rumore emesso dagli impianti eolici e l'interferenza elettromagnetica, le linee guida definiscono:

- *Utilizzare aerogeneratori a bassa velocità con profili alari ottimizzati;*
Gli aerogeneratori selezionati sono progettati per operare a basse velocità di rotazione, con torri tubolari e senza tiranti, riducendo così l'impatto acustico e migliorando la compatibilità ambientale.
- *Mantenere una distanza adeguata dagli aerogeneratori alle sorgenti di segnali di radioservizio per evitare interferenze;*
Non ci sono ripetitori di segnali di telecomunicazione in prossimità dell'impianto, minimizzando il rischio di interferenze elettromagnetiche.
- *Impiegare linee di trasmissione esistenti, ove possibile;*
L'impianto sarà collegato all'ampliamento di una stazione elettrica Terna già esistente, riducendo la necessità di costruire nuove infrastrutture di trasmissione.
- *Convergere le linee ad alta tensione in un unico elettrodotto, se tecnicamente e logisticamente possibile;*
Tutte le linee ad alta tensione verranno instradate attraverso un unico elettrodotto, ottimizzando il tracciato per limitare l'impatto visivo e ambientale.
- *Utilizzare linee interrare con una **profondità minima di 1 metro**, protette e accessibili nei punti di giunzione, e segnalate adeguatamente;*
I cavidotti saranno interrati a una profondità minima di 1,2 metri, con giunti ispezionabili ogni 600 metri e segnalazioni adeguate nei punti di giunzione.
- *Posizionare il trasformatore all'interno della torre dell'aerogeneratore, dove possibile.*
I trasformatori saranno installati all'interno delle torri tubolari degli aerogeneratori, evitando così la costruzione di strutture esterne e riducendo l'impatto ambientale.

Impatto sul territorio e sulla geomorfologia – Interferenze con le componenti antropiche

Al fine di ridurre l'impatto **sul territorio e con le componenti antropiche** presenti sull'ambiente in cui si colloca l'impianto, le linee guida definiscono:

- *una minima distanza di ciascun aerogeneratore da unità abitativa munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, non inferiore **ai 200 m**.*

Il proponente non ha fornito un'analisi che consenta di verificare il rispetto di questo requisito, rendendolo non verificabile.

- una minima distanza di ciascun aerogeneratore dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti non inferiore a 6 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore.

Distanza minima = 6 x altezza massima aerogeneratore = 200 m X 6 = 1.200 m

Il centro abitato più prossimo è Serracapriola che dista poco meno di 2 Km dall'aerogeneratore B18. Il requisito risulta rispettato.

Rischio incidenti

Al fine di ridurre il **rischio incidenti**, le linee guida definiscono che:

- la distanza di ogni turbina eolica da una strada provinciale o nazionale debba essere superiore all'altezza massima dell'elica comprensiva del rotore e comunque **non inferiore a 150 m dalla base della torre**.

Il proponente non ha fornito un'analisi che consenta di verificare il rispetto di questo requisito, rendendolo non verificabile.

- la distanza di ogni turbina eolica dai fabbricati debba essere almeno pari alla gittata massima dell'aerogeneratore. Ogni abitazione ed edificio preso in considerazione deve ricadere al di fuori di questo raggio di azione.

Dalle analisi effettuate, è emerso che per l'aerogeneratore previsto il punto di caduta più distante, in caso di rottura del mozzo, è di 180,82 metri, mentre in caso di rottura di un frammento di 5 metri, la distanza è pari a 564,23 metri. Tuttavia, il proponente non ha fornito una valutazione degli impatti potenziali su abitazioni ed edifici situati al di fuori del raggio corrispondente alla gittata in entrambi i casi considerati. Il requisito non è verificabile.

Punto 16.4:

Dalla cartografia Corine Land Cover aggiornata al 2018 emerge quanto segue:

- Gli aerogeneratori B2, B3, B7 e B8 sono situati su seminativi in aree irrigue (Codice 2.1.2).
- Gli aerogeneratori B1, B4, B5, B6, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16 e B17 si trovano su seminativi in aree non irrigue (Codice 2.1.1).
- L'aerogeneratore B18 ricade all'interno di un uliveto (Codice 2.2.3).

Tuttavia, dalla documentazione condivisa non è possibile confermare se lo stato attuale dei luoghi corrisponda a quanto riportato nella cartografia Corine Land Cover 2018. Inoltre, il proponente non fornisce informazioni sufficienti per verificare se gli aerogeneratori siano collocati in aree agricole dedicate a produzioni agro-alimentari di qualità.




Figura 4 – Carta Uso del Suolo: Corine Land Cover 2018

Punto 16.5:

Le misure di mitigazione e compensazione proposte sono risultate carenti in diversi aspetti critici. Esse non sono state completamente sviluppate, mancando di dettagli operativi e piani attuativi concreti che garantiscano l'efficacia nella riduzione degli impatti ambientali e sociali. Per assicurare una reale mitigazione degli effetti negativi e una compensazione adeguata, è necessario un approfondimento significativo e una revisione sostanziale delle proposte attuali, includendo misure più specifiche e un monitoraggio continuo delle loro implementazioni e risultati.

CONCLUSIONI

La presente relazione conclusiva valuta la conformità del progetto dell'impianto eolico avanzato dalla società **Eos Serra 2 S.r.l.** normative vigenti. In particolare, si verifica la conformità delle aree selezionate secondo quanto stabilito dall'art. 20, comma 8, del D.lgs. 199/2021 e la loro idoneità rispetto alle disposizioni del D.M. 10 settembre 2010 e del R.R. 24/2010.

Dall'analisi emerge che:

- L'installazione del parco eolico è **in contrasto con quanto previsto dall'art. 20, comma 8, lett. c quater) del D. Lgs. n. 199/2021**, poiché interferisce con la rete dei tratturi di classe A all'interno dell'area vasta di 3 km;
- L'installazione del parco eolico **contravviene al R.R. 24/2010**. L'impianto non interferisce con i beni tutelati per legge ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii, tuttavia **7 aerogeneratori ricadono nella parte marginale del cono di visuale dei 10km che ha come centro il castello di Dragonara**;
- Il parco eolico ricade **in area Zona E2 – Agricola**;
- **Non è stato possibile verificare se gli aerogeneratori siano collocati in aree agricole dedicate a produzioni agro-alimentari di qualità**;
- Le misure di mitigazione e compensazione proposte risultano carenti, non completamente sviluppate e mancano di dettagli operativi e piani attuativi;
- La documentazione di progetto è insufficiente e carente di dettagli necessari per una comprensione completa e accurata del progetto. Di conseguenza, non è stato possibile effettuare un'analisi adeguata sull'integrazione dell'impianto nel paesaggio e nel territorio, come richiesto dal **punto 16 del D.M. 10-9-2010**.